

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1820

DEL 12/04/2012

Oggetto: **P.S.R. 2007-2013 Misura 112 “Insedimento di giovani agricoltori” - Seconda sottofase. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Crobu Franca (CUAA: CRBFNC70S49A380P).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando per l'ammissione ai premi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna - Misura 112 “Insedimento di giovani agricoltori”;
- PREMESSO** che il 26/03/2010 la Sig.ra Crobu Franca ha presentato domanda di ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura in oggetto;
- PREMESSO** che, con determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie n. 1627 del 25/05/2010, è stata approvata la rettifica della Graduatoria Unica Regionale delle domande ammissibili a finanziamento e gli elenchi delle domande non ammissibili relative alla seconda sottofase.

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1820

DEL 12/04/2012

L'istanza del Sig.ra Crobu si collocava nella posizione n. 766 della graduatoria delle domande ammissibili finanziabili, con un punteggio di 41 punti;

PREMESSO che la Sig.ra Crobu ha dichiarato in domanda di insediarsi in un'azienda che al momento dell'insediamento assicurava un Reddito Lordo Standard (RLS) maggiore a 15 UDE (Unità di Dimensione Economica Europea) e un fabbisogno di manodopera annua maggiore a 1 ULA (Unità Lavorativa Annuale), ottenendo per questo l'attribuzione di 15 punti. Il requisito dichiarato è stato confermato nel Piano di Sviluppo Aziendale presentato il 13/10/2010. Inoltre, la Richiedente ha assunto in domanda l'impegno a partecipare a forme di aggregazione della produzione, acquisendo, così, ulteriori 8 punti;

PREMESSO che, con nota prot. n°8145 del 05/07/2011, il Servizio Territoriale competente ha comunicato alla ditta Crobu, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, il preavviso di rigetto della domanda - con assegnazione del termine di 10 giorni per la presentazione di memorie scritte e/o documentazione - per il mancato raggiungimento del RLS di ingresso di 15 UDE necessario per l'attribuzione di 15 punti per la dimensione economica aziendale. Infatti, in sede istruttoria era stata accertata, relativamente all'ordinamento colturale, una situazione difforme rispetto a quanto prospettato nel PSA. Inoltre, era stata riscontrata la mancata compilazione nel PSA, della sezione relativa alla partecipazione a forme di aggregazione della produzione. La ditta veniva invitata a presentare la seguente documentazione: fatture di acquisto sementi, concimi, micelio etc; fatture di vendita prodotti orticoli, funghi e olive da mensa; fatture per noli e trasporto; certificato attestante appartenenza a O.P.; registro trattamenti fitosanitari;

PREMESSO che, al fine di verificare le dichiarazioni rese in domanda dalla ditta Crobu, in data 08/09/2011 due funzionari tecnici incaricati dal Servizio Territoriale hanno effettuato un sopralluogo presso l'azienda, sita nei comuni di Ghilarza/Zuri, Ardauli e Ortueri, alla presenza di persona di fiducia della Sig.ra Crobu. Il

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1820

DEL 12/04/2012

tecnico progettista della Ditta, seppur convocato, non era presente al sopralluogo. Dall'accertamento in loco è emerso, in sintesi, quanto segue: **1)** l'assenza delle colture ortive indicate nel PSA (ha 0,3767 in agro di Ghilarza; ha 0,1548 in agro di Ardauli; ha 0,1300 in agro di Ortueri). Solo in agro di Ortueri era presente un orto a carattere familiare di circa 100 mq; **2)** la coltivazione di 200 mq. di fungaia non era stata realizzata. Viceversa, sono state rinvenute, in un locale non idoneo di circa 20 mq, solo trenta balle di micelio completamente invase dalla muffa; **3)** la superficie coltivata a vite, al momento dell'insediamento, era di ha 0,1550 di vite per vino comune e non per vino di qualità, come invece indicato nel PSA; **4)** gli oliveti sono risultati specializzati per olive da olio e non da tavola;

PREMESSO

che le dimensioni aziendali di ingresso possedute dalla ditta Crobu, ricalcolate sulla base della situazione accertata, sono risultate corrispondenti ad un Reddito Lordo Standard di 1,42 UDE e ad un fabbisogno di manodopera pari a 0,26 ULA. Tali valori erano inferiori alla soglia minima per l'ammissibilità della domanda, fissata dal bando in 8 UDE e 0,80 ULA. Pertanto, con determinazione n° 4175/11 del 19/09/2011, notificata alla ditta il 27/09/2011, è stata rigettata l'istanza di finanziamento;

VISTO

il ricorso avverso l'atto di cui sopra, nel quale la Ditta fa presente che, a causa di problemi relativi all'introduzione nel portale SIAN dei dati sull'ordinamento colturale, nel PSA sono riportati alcuni gruppi di colture indicati in maniera non corretta, ma che questo non ha, comunque, comportato il mancato rispetto dei parametri in termini di RLS e fabbisogno di manodopera. La ditta eccepisce che quanto riportato nel verbale del sopralluogo non corrisponde alla realtà e rappresenta quanto segue:

- in agro di Ghilarza anziché una superficie destinata a colture ortive (il SIAN riporta erroneamente questi terreni come seminativi anziché come superfici olivetate) è presente una superficie corrispondente a ettari 0,3769 con impianto specializzato di olive da mensa. Le piante di olivo appartengono alla

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1820

DEL 12/04/2012

varietà Bosana, considerata varietà a duplice attitudine, ovvero sia da olio che da mensa. Perciò si contesta quanto indicato nel verbale di sopralluogo dal tecnico Argea, secondo il quale gli olivi appartengono a varietà da olio.

- In agro di Ortueri al momento del sopralluogo erano ancora presenti delle colture ortive, tra l'altro fotografate dallo stesso tecnico Argea.

- In agro di Ardauli, al momento della visita in situ, il terreno di 1.548 mq di ortive era lavorato in quanto si stava preparando ad un altro ciclo di colture.

- Anche relativamente alla coltivazione della fungaia non viene riportata correttamente la realtà, in quanto il tecnico Argea non fa nessun riferimento alle balle di funghi trovate in azienda (coltivazione di 140 mq).

- Non si contesta, invece, il rilievo mosso in relazione alla superficie vitata, poiché produce effettivamente uva da vino comune.

La Ricorrente ha allegato al ricorso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale ribadisce quanto già rappresentato e riporta in dettaglio la situazione aziendale al momento dell'insediamento, con l'indicazione dei valori di RLS e fabbisogno di manodopera. Ha accluso, inoltre, copia del contratto di affitto, datato 01/10/2011, relativo a terreni posti in agro di Ardauli, per una superficie di ha 0,7600, che sostiene di avere in conduzione fin dal momento dell'insediamento;

CONSIDERATO che il sopralluogo in azienda ha evidenziato l'assenza di alcune delle colture indicate nel Piano di Sviluppo Aziendale, e la ditta non ha presentato alcuna documentazione atta a dimostrare che dette colture siano state praticate in precedenza (es.: Fatture acquisto sementi/piantine/micelio, fatture vendita prodotti);

CONSIDERATO che le dimensioni aziendali possedute dalla Ditta, pari a un RLS di 1,42 UDE e a un fabbisogno di manodopera di 0,26 ULA, risultano inferiori alle dimensioni minime aziendali di ingresso fissate dal Bando, al punto 6.2.5 lett. A, in 8 UDE e 0,80 ULA;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1820

DEL 12/04/2012

SOTTOLINEATO che il sopralluogo in azienda è stato effettuato circa 11 mesi dopo il completamento della domanda di insediamento, per cui nel suddetto lasso di tempo si erano verificate le condizioni agronomiche utili affinché la Ditta potesse realizzare una stabile organizzazione aziendale, in grado di confermare i valori di UDE e ULA indicati in domanda;

RITENUTE per quanto sopra esposto non congrue le motivazioni addotte nel ricorso;

VISTO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 2656 del 03/04/2012;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Crobu Franca (CUAA CRBFNC70S49A380P);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale dell'Oristanese affinché notifichi il presente atto alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato